

MARIO E. VIORA

**CONSUETUDINI E STATUTI
DI ALESSANDRIA**

Tratto da

**RIVISTA DI STORIA ARTE ARCHEOLOGIA
PER
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI**

ALESSANDRIA
SOCIETA' DI STORIA ARTE E ARCHEOLOGIA
ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI

(anno 1969/70 – quaderno unico – pp. 282/289)

MARIO E. VIORA

Consuetudini e Statuti di Alessandria

Alessandria, nel corso della sua storia otto volte secolare, conobbe due complessi normativi importanti: le famose *Consuetudini* del 1179 e gli *Statuti*.

Le *Consuetudini*¹ rappresentano la prima affermazione normativa autonoma della città da poco nata; qui sta la loro grande importanza. Dianzi le popolazioni suddite potevano ricevere franchigie (talora estorte o concordate, ma nella forma sempre concesse dai signori): ora invece il Comune accertava in modo autonomo un complesso di norme consuetudinarie, senza che i signori potessero interferire².

Sono datate dal 1179. La data è indicata al principio del testo, specificandosi il giorno e il mese: *Anno dominice incarnationis MCLXXIX indictione XII, die sabati in festo Sancti Mauritii, decimo calendas octobris*. La festa di San Maurizio, 22 settembre, cade esattamente in sabato nell'anno 1179. La indizione è pure esatta³.

Accettandosi la data del 1179, ne consegue che la raccolta alessandrina di consuetudini è la più antica, perché il *Liber Consuetudinum Mediolani* è del 1226 e quindi di 37 anni posteriore⁴.

Il testo originario non ci è pervenuto. Abbiamo però notizia, da un verbale del consiglio della città datato 10 gennaio 1538, che in quell'anno, essendo andato perduto il testo, si provvide a ricostruirlo valendosi di copie che erano in circolazione. Il testo ricostruito nel 1538 fu poi nel

¹ Sono ricordate dagli storici e annalisti locali Ghilini, Lumelli, Claro, Bissati (e per tutti cfr. l'ultimo, *Memorie politiche civili e militari della città di Alessandria, ecc.*, in «Bibl. S.S.S.», vol. XC) e naturalmente se ne fa cenno nelle bibliografie statutarie del Manzoni, Fontana, ecc. Negli ultimi decenni se ne sono occupati gli storici del diritto ed in particolare: LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, p. 54; BESTA, *Fonti*, in «Storia del diritto italiano diretta da Pasquale del Giudice», Milano 1925, vol. I, p. 11; NICCOLAI, *Note sulle Consuetudini di Alessandria del 1179* Milano 1939.

² Cfr. NICCOLAI, *op. cit.*, p. 37.

³ La data del 1179, come quella in cui furono raccolte le Consuetudini, è pure indicata negli Statuti, alla Rub. *De Consuetudinibus Communis*, p. XLII. Anche il giureconsulto Gallia (*Commentarium in Consuet.*, Alex. 1579, praef. VIII) e lo Schiavina (*Annales Alex.*, in «M.H.P. Script.», n. 14) indicano la data del 1179. Il Besta e il Lattes insinuarono che taluna delle consuetudini potrebbe essere anteriore. Ciò è senz'altro esatto, come anche non escludo che taluna delle norme sia aggiunta in seguito: ma non vi ha dubbio che la consolidazione del nucleo primo e più importante risale al 1179.

⁴ Edite dal PORRO LAMBERTENGHI, M.H.P. XVI.

1547 stampato dal Moscheni, in appendice alla edizione degli Statuti da lui pubblicata⁵.

Il testo consuetudinario non si presenta come un corpo organico e coerente: si tratta di disposizioni disparate, relative a materie le più diverse, che si susseguono senza alcun ordine apparente. In esse si possono riscontrare analogie, talvolta identità, con le norme che ci risultano vigenti in altri luoghi del territorio lombardo-tosco. Il che è più che naturale, perché Alessandria sorse in territorio lombardo e fu dalle origini legata a Milano pel trattato della Lega.

Le consuetudini, dopo che Alessandria ebbe fatta la pace con i marchesi di Monferrato e con i marchesi del Bosco⁶, anticamente signori di gran parte del territorio sul quale sorgeva la nuova città, furono riconosciute dall'Imperatore, il quale nel 1183, facendo salva Alessandria, concedeva: « *earum consuetudinibus libere utatur* »⁷.

La concessione imperiale, che suonava approvazione e ratifica, può dare a mio giudizio la spiegazione del fatto che le Consuetudini non siano mai state rifuse negli Statuti. Questi, maturati a partire dal 1200 (vedi in seguito) in un clima diverso, quando già la condizione giuridica del Comune rimpetto all'Impero aveva raggiunto un assetto, non ebbero necessità di una ratifica imperiale. Le Consuetudini invece l'avevano avuta, e furono pertanto tenute separate dagli Statuti, poiché erano un segno preciso ed importante di una tappa della emancipazione comunale.

Non è possibile fare qui un esame approfondito delle Consuetudini. E tuttavia un cenno sembra indispensabile per poterne trarre alcune indicazioni di carattere generale. Del resto una disamina approfondita fu già fatta dal Niccolai nel suo volume più volte citato⁸, alle cui osservazioni faccio riferimento e in ogni caso rinvio per maggiori notizie.

La C o n s. I sancisce che le donne possono liberamente testare sui propri beni parafernali. La norma è analoga ad altre del territorio lom-

⁵ Vedi più avanti, nota 23. Da notare che non tutte le copie della edizione Moscheni recano il testo delle Consuetudini. Di recente, in occasione della ricorrenza dell'VIII centenario della fondazione di Alessandria, il volume del Moscheni è stato ripubblicato in edizione anastatica per i tipi del Dott. Angelo Barrera in Torino e a cura della Società di Storia, Arte e Archeologia di Alessandria. Pochi anni or sono il Niccolai nell'opera sua già citata ripubblicò il testo delle Consuetudini desumendolo sia dalla edizione a stampa, sia da un manoscritto posteriore a quella edizione e conservato nella Biblioteca Universitaria di Torino. Cfr. NICCOLAI, *op. cit.*, p. 87 sg. Il manoscritto della Biblioteca Nazionale di Torino (già segnato I, III, 42, cfr. ora *Inventario dei Codici superstiti ecc.*, Torino 1904, p. 571), fu citato per la prima volta dal PATETTA, *Le Ordalie*, Torino 1890, p. 425 not. Esso reca nella prima pagina il titolo *Statuta communis et terre Castellacii ad instar statutorum Alexandriae*. In realtà si tratta di una copia degli Statuti di Alessandria, incompleta e alquanto disordinata; e contiene anche le « Consuetudini ». Di questo codice si valse il LATTES, *Alcuni capitoli inediti degli Statuti di Alessandria*, Torino 1901 (in « Miscellanea di Storia Italiana », S. III, T. VII) confronta ivi, p. 7.

⁶ Cfr. NICCOLAI, *op. cit.*, p. 27.

⁷ GASPAROLO, *Cartario alessandrino*, in « Bibl. S.S.S. », n. 113, doc. XCVII. Anche in successivo strumento, datato da Norimberga 1184, l'Imperatore ordina: i Consoli di Alessandria... « *bonas consuetudines excercebunt* ». Cfr. NICCOLAI, *op. cit.*, p. 16 e 30 e le citazioni ivi.

⁸ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 45 sg.

bardo⁹. Nel caso di successione intestata, nei beni parafernali della donna defunta succedono in primo luogo i discendenti, indi gli ascendenti con i collaterali (fratelli e sorelle germani della donna, prima degli uterini o consanguinei); in mancanza dei predetti il marito superstite. Norme analoghe si trovano a Monza e a Bergamo¹⁰.

Nella C o n s. II si stabilisce che la moglie nel caso di morte del marito può avere per antefatto solo 5 soldi per ogni libra che avesse portato in dote al marito. La norma è evidentemente ispirata dallo « *odium quarte* », frequente negli Statuti lombardi¹¹.

La C o n s. III stabilisce che la madre succede al figlio defunto solo quando mancano i fratelli germani o consanguinei del *de cuius* o i loro figli o lo zio paterno. In presenza di fratelli uterini del *de cuius* la madre divide l'eredità con questi in quota pari. Si tratta di disposizioni ispirate al *favor* della mascolinità, frequenti nel territorio lombardo e anche altrove, comunque certamente antiche¹².

La C o n s. IV stabilisce che nel caso che taluno abbia ricevuto a comodato un cavallo o un'armatura li dovrà restituire nel caso che li abbia perduti in guerra. Il principio, contrario alla norma romana che esentava dalla restituzione nel caso di perdita in guerra o per incendio, era forse ispirato dall'interesse di facilitare ai militi l'equipaggiamento necessario. Anche questa è norma antica che si ritrova in tutta la regione lombarda fin dal secolo XI¹³.

Nella C o n s. V si pongono misure restrittive per quanto concerne i prestiti ai figli di famiglia, ai quali praticamente si nega efficacia. Anche questa norma è presente in vari luoghi subalpini¹⁴.

La C o n s. VI, ispirata al *favor agnationis*, così diffuso in Italia fin da antico tempo, stabilisce che nella successione ab intestato gli agnati prevalgono sui cognati. Lo stesso troviamo nelle Consuetudini di Milano e negli Statuti di Monza.

Lo stesso favore dell'agnazione ispira la consuetudine VII: la donna dotata (né si parla di congruità della dote) è esclusa dalla successione paterna e fraterna, salvo che il padre o fratello le abbiano fatto un legato.

La C o n s. VIII introduce un limite ai legati che il marito può fare alla moglie; non più di 20 solidi. Anche qui norme consimili si ritrovano in altri testi lombardi¹⁵.

La C o n s. IX disciplina il retratto agnatizio, il quale compete al congiunto prossimo della parentela dalla quale provenivano i beni alienati, per una applicazione del principio *paterna paternis e materna ma-*

⁹ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 46.

¹⁰ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 47.

¹¹ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 49.

¹² NICCOLAI, *op. cit.*, p. 53.

¹³ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 54.

¹⁴ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 55.

¹⁵ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 60.

ternis. Può darsi che, pur essendo la regola del retratto agnatizio assai antica, in tempo più recente sia stato fissato che il retratto era operante a vantaggio degli agnati o dei cognati, a seconda che i beni venduti provenissero dall'un ceppo o dall'altro. Il Marongiu ha dimostrato molto bene che la norma è di influsso romano¹⁶.

La C o n s. X dichiara tuttavia vigente un'antica consuetudine di Marengo relativa agli stagni e alle isole di cui però non conosciamo il tenore.

La C o n s. XI, propria originariamente di Marengo, dispone che agli aratori, insieme con il vitto, si dia una porzione « *de baronno* », cioè di un mucchio, probabilmente di grano. Disposizioni consimili relative al contratto di locazione d'opera si trovano in altri statuti lombardi¹⁷.

La C o n s. XII stabilisce che, nel caso di premorienza della moglie, il marito in mancanza di figli lucra l'intera dote, mentre se esistono figli quelli e non il marito succedono, fermo l'usufrutto paterno. Anche questa è norma molto comune in tutto il territorio lombardo-tosco¹⁸.

La C o n s. XIII attribuisce i materiali trasportati da acque in piena su fondo altrui al proprietario del fondo, eccettuate però le cose appartenenti agli abitanti degli otto luoghi confondatori di Alessandria, che hanno diritto di ricuperare gli oggetti (salvo che si tratti di legname, che appartiene a colui sul cui fondo si è fermato). Sembrerebbe che la consuetudine abbia accolto il principio romanistico in linea di principio inalterato esclusivamente per gli abitanti degli otto luoghi, sempre peraltro con la eccezione del legname, che appartiene al proprietario del territorio nel quale esso legname si è fermato.

Le C o n s. XIV e XV si riferiscono ai mulini natanti collocati presso la riva del fiume (il Tanaro). Non si possono recare turbative ai mulini in opera, né ai viottoli di accesso. Inoltre il proprietario del mulino, quando il luogo in cui questo si trova sia indicato da pali o da rami, mantiene un diritto su quel luogo, anche se non esiste più il mulino, ed ai terzi non è lecito turbare in alcun modo quel diritto¹⁹.

La C o n s. XVI, che non trova riscontro nel territorio lombardo-tosco, assicura al comandante di soldati che avessero conquistato bottino in guerra la metà del bottino stesso; in caso di vendita 12 denari per ogni libra. Questa norma dovrebbe essere assai antica e affermata nei tempi di ferro della Lega lombarda.

¹⁶ MARONGIU, *Beni parentali ed acquisti*, Bologna 1937, p. 17.

¹⁷ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 66.

¹⁸ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 67.

¹⁹ Il Niccolai, p. 70, tende ad interpretare le disposizioni in parola come salvaguardia di un diritto sulle acque. A me sembra più aderente al testo l'interpretazione che ho dato, e che si appoggia alla struttura dei mulini collocati su pontoni ancorati alle rive del fiume Tanaro, proprietà solitamente di famiglie alessandrine, fra le quali la Ranuzzi De Medici ecc. Le Consuetudini milanesi citate dal Niccolai a p. 70 tutelano esplicitamente il diritto di acqua.

La C o n s. XVII si riferisce alle decime e stabilisce che nella col-letta di esse fatta dagli uomini di una determinata « porta », in relazione a beni situati nella medesima ma appartenenti a uomini di altra « porta », debbono essere usati gli stessi criteri di esazione che sui propri. Anche questa norma deve essere assai antica e volta a impedire soperchierie da parte di un determinato quartiere a danno di concittadini appartenenti ad altro quartiere.

La C o n s. XVIII stabilisce che il creditore pignoratorio può vendere a suo profitto il pegno trenta giorni dopo avere invano chiesto al debitore la redenzione del pegno. La norma è particolare di Alessandria: nel territorio lombardo-tosco in genere si richiede per la vendita a vantaggio del creditore l'intervento dell'autorità²⁰.

La C o n s. XIX dispone che nella città di Alessandria i muri di confine siano costruiti a carico dei due confinanti in proporzione dell'estensione del rispettivo sedime; nei casolari di campagna la stessa regola vale soltanto per i muri di confine fra due luoghi abitati (e si sottintende dunque che il muro è a carico del proprietario del luogo abitato se esso è costruito sul confine tra il terreno abitato ed uno non abitato). La norma è comune ad altre del territorio lombardo²¹.

La C o n s. XX prescrive (tuttavia in modo indeterminato) che gli affittuari ed i coloni parziali debbano corrispondere *bono modo* quanto da essi dovuto ai proprietari, secondo quello che sono consueti a fare da undici anni (l'undicennio riporta alla data della fondazione della Città).

La C o n s. XXI stabilisce che il comune succeda nella metà dei beni mobili lasciati dai forestieri morti ab intestato nel comprensorio alessandrino, mentre l'ospite riceve l'altra metà. La norma, assai dura, appare ispirata al principio della « *deterior condicio* » del forestiero e trova riscontro anche più grave in altri statuti del territorio lombardo-tosco²².

La C o n s. XXII contiene l'elenco degli otto luoghi dai quali fu costruita Alessandria: Gamondio, Marengo, Rovereto, Bergoglio, Quargnento, Solero, Foro e Oviglio.

In definitiva pare dunque che la maggior parte delle Consuetudini sia da riferirsi a tempi anteriori al 1179. Eccetto due, che nacquero nel sobborgo di Marengo e vennero estese a tutto il territorio, delle altre è pensabile che fossero già precedentemente comuni all'intera giurisdizione alessandrina.

Nel complesso, si ritrovano come principi ispiratori di varie norme quel *favor masculinitatis* e quel *favor agnationis*, che sono così diffusi in Italia già nell'età antecedente, sicché rivelano di essere pienamente intonati allo stadio del diritto maturatosi nel secolo XII. Non mancano però

²⁰ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 72.

²¹ NICCOLAI, *op. cit.*, p. 74 cita Lodi.

²² NICCOLAI, *op. cit.*, p. 77.

anche le « specie » assolutamente locali. Molto interessanti gli spiragli che talune consuetudini aprono sulla società e sulle economie locali di quel tempo.

* * *

Gli Statuti ci sono pervenuti nell'edizione a stampa curata dal Moscheni l'anno 1547²³.

Codici manoscritti di essi esistettero certamente fino alla metà del '500, come risulta dalla lettera dedicatoria del podestà Curzio, posta a capo della edizione a stampa, e anche da varie citazioni dell'annalista Schiavina morto nel 1616²⁴; ma non sono giunti sino a noi e quindi l'unica fonte di cognizione degli Statuti rimane la edizione del Moscheni²⁵.

Stando a indicazioni contenute negli Statuti stessi²⁶, la consolidazione e cioè il riordino in unico testo del materiale statutario, fu fatta l'anno 1297 ad iniziativa degli anziani del popolo, ossia dei reggitori del Comune e ad opera dei giureconsulti a ciò deputati Oberto Cane dei Guaschi, Ruffino Dal Pozzo, Guercio, Pietro Trotti, Antonio Lanzavecchia, Federico Bianchi, Riccardo Ansesia, Umberto Scaccavelli, Duilio Gambarini, Oberto Merlani, Manfredo de Acato, Giovanni Calcamuggi.

In qualche caso è possibile determinare l'antichità del materiale legislativo poiché parecchi capitoli conservano la data di emissione²⁷, mentre altri presentano indicazioni che consentono di fissarne l'età²⁸. Per la maggior parte appartengono al secolo XIII; il più antico reca la data del 1200²⁹.

Nella formula iniziale d'invocazione si fa il nome di Giovanni Visconti (1349-54) come quello del signore in onore del quale venne compilata la raccolta statutaria³⁰. La notizia è da interpretare nel senso che da Giovanni Visconti la compilazione fu riconfermata e ripubblicata, ma-

²³ *Codex Statutorum magnificae communitatis atque diocesis Alexandrinae*, Alex., F. Moscheni, 1547. Cfr. BERLAN, *Statuti ecc.*, p. 2 e p. XXXVII; VALSECCHI, *Bibl.... ecc.*, p. 3; MANZONI, *Bibl. Stat.*, I, p. 6, II, p. 1; MANNO, *Bibl.... ecc.*, II, n. 8016; CHELAZZI, *Catal. di Stat.*, vol. I, p. 15-18. Cfr. per la edizione anastatica, nota 4.

²⁴ SCHIAVINA, *Annales Alex.* ad an. 1547 (in M.H.P., XI, Script., VI, p. 552).

²⁵ Una tarda copia manoscritta, lacunosa e disordinata, di poco posteriore alla edizione a stampa, come si è già detto, è conservata nella Biblioteca Nazionale di Torino. Cfr. retro nota 4. Un codice, ora perduto, esisteva nella Biblioteca Archinto in Milano; così BETHMANN, in « Arch. der Gesell. für ältere deutsche Geschichtskunde », IX, 638.

²⁶ *Cod. Stat. Alex.*, cit., I: « Hec sunt statuta... exemplata tempore nobilis viri Murioli de Vidalta honorabilis potestatis civitatis Alexandriae in mill.mo 1297, inditione Decima ».

²⁷ VALSECCHI, *op. cit.*, p. 6, 7, 8.

²⁸ *Cod. Stat. Alex.*, cit., p. CXVIII (si riferiscono i nomi dei podestà di Alessandria e Tortona del tempo), CXVIII, CXX, CCLXI, ecc. ecc.

²⁹ *Cod. Stat. Alex.*, cit., p. LV. Lo SCHIAVINA, *Annales Alexandrini* (M.H.P., XI, Script., IV, 552) ad an. 1175, dichiara che la norma sul piantamento delle viti (*Codex cit.*, p. CCCVIII) è contemporanea o anteriore alla fondazione della città.

³⁰ *Codex Stat. cit.*, « In nomine D. Jesu Christi Amen et ad honorem... serenissimi Principis Domini nostri Domini Johannis Vicecomitis domini Mediolani Alexandriae Generalis ».

gari con qualche correzione. Ma che la raccolta preesistesse a Giovanni Visconti è provato anzitutto dalla data 1297, cui si è fatto testè cenno, indicata nella formula iniziale di intestazione come quella in cui fu fatta la compilazione. Inoltre nel patto di dedizione di Alessandria (1348) a Luchino Visconti si fa espressamente riserva di ogni balia sulle leggi municipali, le quali dunque esistevano già³¹. Infine risulta che Luchino, morto nel 1349, si occupò ripetutamente degli Statuti di Alessandria³² anzi il Signorolo dichiara espressamente che il volume degli Statuti fu approvato da Luchino³³.

È chiaro che non si può qui procedere a una disamina del contenuto degli Statuti. Molto superficialmente si può solo dire che gli Statuti sono divisi in nove libri: il primo libro si riferisce, grosso modo, al diritto pubblico; il secondo libro (comincia a pag. XLIX, anche se non vi è alcuna indicazione di inizio) si riferisce principalmente al diritto penale; il terzo libro (comincia a pag. CIII) contiene disposizioni di procedura civile; il quarto libro comincia a pag. CXXII ed è intitolato: *De rebus et juribus communis inquirendis*. Il quinto libro (comincia a pag. CXLVI) si riferisce prevalentemente alla materia ecclesiastica. Il sesto libro (comincia a pag. CLXXIII) tratta materia economica. Il settimo libro (comincia a pag. CLXXXVIII) disciplina oneri pertinenti al Comune. Il libro ottavo (comincia a pagina CCLVI) si riferisce a varie materie, in particolare all'attività del Giudice della Ferrazza. L'ultimo libro, il nono (comincia a pag. CCCIX), si riferisce a materie disparate e contiene anche statuti particolari relativi ai pedagoggi, alla irrigazione dei campi, ecc. In appendice, da pag. CCC in poi, sono collocati i patti della reddizione di Alessandria a Luchino Visconti.

La edizione per le stampe, come detto sopra, fu curata dal podestà Francesco Girolamo Curzio, che la dedicò al Presidente del Senato di Milano Giacomo Filippo Sacco, il quale era di famiglia alessandrina.

I maestri stampatori Moscheni, di origine lombarda, ma nel tempo della stampa già cittadini alessandrini, appartenevano ad una famiglia che in seguito divenne feudataria di Bergamasco nell'Alessandrino³⁴.

Nella edizione Moscheni precedono gli Statuti, ivi comprese aggiunte fatte da Giovanni Visconti e da Girolamo che gli successe; seguono le consuetudini del 1179; e infine alcuni ordini dei secoli XV e XVI.

³¹ *Codex. Stat. cit.*, p. CCCC. Cfr. LATTES, *Alcuni capitoli*, cit., p. 6.

³² Cfr. LATTES, *Alcuni capitoli* cit., nota 1.

³³ Cfr. LATTES, *op. cit.*, p. 6; OMOREI SIGNOROLO, *Consilia et quaest.*, cons. 232: « in volumine Statutorum Alex. approbato per bone Memorie Luchinum Vicecomitem », così LANC. GALLIA, *In consuetudinem Alexandrinam* ecc., (in *Tract. Univ. juris*, II; in edizione separata, Alessandria 1579).

³⁴ Moscheni Beltramo acquistò una parte del feudo di Castelnuovo Bormida il 20 agosto 1574. I suoi discendenti Francesco, Alessandro e Girolamo rinunciarono a favore della corona alla consignoria di Castelnuovo il 14 dicembre 1662, ed ebbero in cambio nello stesso giorno il feudo di Bergamasco con titolo marchionale. Cfr. GUASCO, *Diz. feudale*, Piënerolo 1911 (« *Bibl. S.S.S.* », LIV), vol. I, p. 212.